

ORDINAMENTO
E VITA ASSOCIATIVA

3

Il documento è il terzo di 12 mini guide alla riforma del Terzo settore, l'insieme delle norme previste dal codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), dal decreto sull'impresa sociale (dlgs 112/2017), sul 5 per mille (dlgs 111/2017) e sul servizio civile universale (dlgs 40/2017).

I volumi sono prodotti per il web e devono essere consultati seguendo la navigazione proposta dai numerosi link presenti nel testo.

La collana comprende le seguenti guide:

**“Enti del Terzo settore”, “Impresa sociale”,
“Ordinamento e vita associativa”,
“Rendicontazione, trasparenza e controlli”,
“Volontariato e rapporto di lavoro”, “Regime fiscale”,
“Donazioni e raccolte fondi”, “5 per mille”,
“Rapporto con la pubblica amministrazione”,
“Promozione e sostegno del Terzo settore”, “Servizio civile universale”,
“Centri di servizio per il volontariato”.**

A cura di (in ordine alfabetico):

Daniele Eler, Lara Esposito, Chiara Meoli, Massimo Novarino.

Hanno collaborato: Licio Palazzini, Fabio Lenzi

AGGIORNATO A DICEMBRE 2020



ORDINAMENTO E VITA ASSOCIATIVA



La riforma stabilisce regole e criteri da seguire per la gestione della vita associativa degli enti del Terzo settore (Ets).

Innanzitutto, **statuti e regolamenti** dovranno riportare indicazioni specifiche, così come saranno precise le procedure per l'acquisizione della **personalità giuridica** e per le operazioni di **trasformazioni, fusioni e scissioni**.

Novità anche sulla presenza dei **soci** negli enti del Terzo settore, dal numero minimo necessario per fondare particolari categorie, ai requisiti di ammissione per i nuovi associati.

Cambia anche la gestione della **governance** con regole diverse sulla struttura e l'operatività dell'**organo di amministrazione, di controllo e revisione legale**.

Tra gli obblighi previsti, la tenuta di alcuni **libri sociali**, utili per seguire e controllare la vita degli enti del Terzo settore.

Uno degli elementi qualificanti di un Ets è l'**assenza di scopo di lucro** nella gestione della sua attività. Questo significa che è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, che devono essere necessariamente reinvestite in attività di interesse generale.

Nuove regole, quindi, anche per la gestione del **patrimonio** di un ente del Terzo settore.



Sommario

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO.....	5
PERSONALITÀ GIURIDICA	10
TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE	14
SOCI	16
ORGANI SOCIALI.....	19
LIBRI SOCIALI.....	26
ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO.....	28
PATRIMONIO.....	32

Organizzazione e funzionamento



COS'È

Il codice del Terzo settore detta regole per quanto riguarda il contenuto dell'atto costitutivo e dello degli enti del Terzo settore (Ets), nonché in merito alla loro costituzione e iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).



COME FUNZIONA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'atto costitutivo deve indicare: la sede legale dell'ente; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, nel caso in cui siano presenti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

Con particolare riferimento alla natura di "ente del Terzo settore" l'atto costitutivo deve anche indicare:

- la **denominazione dell'ente**. La riforma introduce l'obbligo di inserire l'acronimo "Ets" o la locuzione "ente del Terzo settore" nella denominazione sociale. L'acronimo Ets può essere utilizzato solo dopo l'iscrizione nel Runts;
- l'**assenza di scopo di lucro** e le **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite**. È necessario che lo statuto si adegui alle regole sulla destinazione del patrimonio e sul divieto di distribuzione degli utili; non è invece necessario che sia prevista l'autorizzazione allo svolgimento della raccolta fondi;
- l'**attività di interesse generale** che costituisce l'oggetto sociale. Se l'ente intende esercitare attività diverse, strumentali e secondarie, diverse da quelle di interesse generale, l'atto costitutivo (o, in alternativa, lo statuto) deve espressamente prevedere tale possibilità. Non è necessario che esso elenchi specificamente le attività in questione ma deve indicare almeno l'organo competente a determinarle;
- i **requisiti per l'ammissione di nuovi associati**, qualora presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- la **nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori** e qualora previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente costituisce parte integrante dell'atto costitutivo (anche se approvato come atto separato). In caso di contrasto, le clausole dello statuto prevalgono su quelle dell'atto costitutivo.

ALTRI ADEGUAMENTI STATUTARI

Lo statuto deve rispettare anche tutte le previsioni del codice del Terzo settore relative al funzionamento dell'ente. Tra le più importanti, vi sono:

- le regole sull'organizzazione interna degli Ets, i loro organi sociali e le regole specifiche di governance degli enti;
- le regole sulla predisposizione, l'approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio (anche sotto forma di rendiconto per cassa) e al bilancio sociale;
- le regole sul diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, con la previsione delle modalità con cui tale diritto può essere esercitato.

L'adeguamento degli statuti è necessario soprattutto nei casi in cui la legge detta soltanto principi generali, alla cui applicazione quindi provvede necessariamente lo statuto.

PERSONALITÀ GIURIDICA

Il codice del Terzo settore disciplina le modalità e le procedure di acquisizione della **personalità giuridica**, che – in deroga alla normativa generale – può avvenire attraverso l'iscrizione nel Runtts.



CHI COINVOLGE

Le disposizioni del codice del Terzo settore sono applicabili in generale a tutti gli enti del Terzo settore, mentre alcune specifiche previsioni riguardano solamente alcune specifiche tipologie di Ets.



CASI SPECIFICI

IMPRESA SOCIALE

Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle **imprese sociali** – tranne quelli delle società cooperative a mutualità prevalente e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – devono essere previste adeguate forme di **coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti** e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

In questo senso, la legge prevede che gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:

- i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci;

- nelle imprese sociali che superino i limiti previsti dalla legge, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

Possono essere **Odv** solamente le associazioni, riconosciute o non riconosciute.

Gli statuti delle Odv devono specificare che le attività di interesse generale sono rivolte in prevalenza a soggetti terzi, attraverso il ricorso prevalente all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Sono poi previsti requisiti riguardanti la base associativa, che deve essere formata da almeno 7 soci persone fisiche o da 3 soci che siano a loro volta Odv. La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che sia specificato nell'atto costitutivo e il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv.

Viceversa, non deriva uno specifico obbligo di adeguamento statutario in tema di risorse economiche, essendo la materia direttamente disciplinata dalla legge.

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Possono essere **Aps** solamente le associazioni, riconosciute o non riconosciute.

Gli statuti delle Aps devono recare la specificazione dei destinatari delle attività di interesse generale svolte, che possono essere associati, loro familiari o terzi. Gli statuti devono inoltre indicare le modalità di svolgimento di tali attività, attraverso il ricorso prevalente all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Sono poi previsti requisiti riguardanti la base associativa, che deve essere formata da almeno 7 soci persone fisiche o da 3 soci che siano a loro volta Aps. La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che sia specificato nell'atto costitutivo e il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.

Non è necessario un adeguamento per le norme sulle risorse economiche, che sono comunque immediatamente applicabili.

LE RETI ASSOCIATIVE

Così come avviene per gli atti costitutivi o gli statuti di tutti gli Ets a base associativa, anche quelli delle **reti associative** devono rispettare i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga al principio "una testa un voto"; tali atti possono inoltre derogare alle regole sulle modalità e sui limiti delle deleghe di voto e sulle competenze, normalmente inderogabili, dell'assemblea degli associati.

ENTI FILANTROPICI

Gli **enti filantropici** devono essere costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione e prevedere come finalità statutaria l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

SPECIFICHE DENOMINAZIONI

In alcune circostanze, la legge impone una denominazione specifica, in questi casi la denominazione di Ets non è necessaria. È questo il caso delle denominazioni di "Odv", "Aps", "società di mutuo soccorso", "imprese sociali" (tranne che nel caso di enti religiosi civilmente riconosciuti), "cooperative sociali", "enti filantropici".

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI DI GRANDI DIMENSIONI

Il codice del Terzo settore prevede e disciplina la possibilità che l'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento preveda e regoli la costituzione e lo svolgimento di **assemblee separate**, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di **particolari categorie di associati** o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

In generale, per le associazioni di tali dimensioni sono consentite deroghe alle competenze assembleari, purché siano rispettati i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 6, 21, 12, 32.3, 35.5, 37.2, 41.7-8-9-10, 101

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale": artt. 11, 2 comma 5

Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 29 dicembre 2017 "Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni"

Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 "Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari"

Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 31 maggio 2019 "Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore. Ulteriori chiarimenti"



ENTRATA IN VIGORE

La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017.



REGIME TRANSITORIO

Gli enti costituiti dopo l'entrata in vigore del codice del Terzo settore hanno l'obbligo di conformarsi alle previsioni contenute.

Agli enti costituiti in precedenza e fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, che si adeguano alla riforma. Entro il 31 marzo 2021 le Odv, le Aps, le Onlus e le imprese sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle disposizioni inderogabili del codice del Terzo settore o introdurre clausole che ne escludono, qualora possibile, l'applicazione.

Personalità giuridica



COS'È

L'acquisizione della personalità giuridica è una caratteristica facoltativa dell'ente. Per un'associazione, acquisire la personalità giuridica significa fornire garanzie e certezza del diritto ai terzi. Significa inoltre poter usufruire di un regime di responsabilità limitata nei confronti dei creditori: in altre parole, per gli eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica contratti dall'ente risponderà solamente quest'ultimo con il proprio patrimonio e non anche i singoli associati con il loro patrimonio personale.

Tale limitazione della responsabilità non vi è invece nelle associazioni non riconosciute, dove delle obbligazioni contratte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente.

Le fondazioni sono sempre dotate di personalità giuridica, non potendo esistere fondazioni non riconosciute.



COME FUNZIONA

Il riconoscimento della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni è ancora oggi disciplinato in generale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, il quale prevede l'iscrizione negli appositi registri tenuti dalle prefetture o dalle Regioni/Province autonome competenti.

Il codice del Terzo settore ha previsto una specifica modalità di acquisto della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, **mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)**.

Per l'attribuzione della personalità giuridica è necessario che l'ente abbia un **patrimonio minimo** di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni.

Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro: in questo caso, affinché tali beni concorrano alla formazione del patrimonio minimo, è necessario che il loro valore risulti da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La **procedura per l'acquisto della personalità giuridica presso il Runts** è la seguente:

- il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo dell'associazione o fondazione di Terzo settore, o il testamento con il quale si dispone la costituzione di quest'ultima, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, incluso il rispetto delle norme specifiche del Terzo settore, e il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica;
- all'esito di questi controlli, il notaio deposita l'atto costitutivo o il testamento presso l'ufficio competente del Runts con contestuale richiesta di iscrizione dell'ente;
- l'ufficio del Runts, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso, dove è specificato il possesso della personalità giuridica.

Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, entro 30 giorni ne dà comunicazione motivata ai fondatori o agli amministratori dell'ente. Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, entro 30 giorni dalla comunicazione possono domandare direttamente all'ufficio competente di disporre comunque l'iscrizione nel Runts. Se quest'ultimo non dà alcuna comunicazione nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta si intende negata. Dell'avvenuta iscrizione al Runts, nonché dell'eventuale successiva cancellazione, entro 15 giorni è data comunicazione, da parte dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore competente (o ufficio provinciale, nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano), alla prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente. Se a causa di perdite il patrimonio minimo diminuisce di oltre un terzo, l'organo di amministrazione (o, in caso di sua inerzia, l'organo di controllo eventualmente nominato) deve nel caso di un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare o, nel caso di una fondazione deliberare direttamente, la ricostituzione del patrimonio minimo. Se questo non fosse possibile, si dovrà valutare la trasformazione, oppure la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, secondo le stesse modalità previste per l'iscrizione dell'ente.

Solo gli enti del Terzo settore con personalità giuridica possono costituire patrimoni destinati a uno specifico affare.



CHI COINVOLGE

Fondazioni del Terzo settore ed associazioni che intendano acquisire la personalità giuridica.



CASI SPECIFICI

Le associazioni riconosciute e le fondazioni già in possesso della personalità giuridica, e quindi iscritte nei registri delle prefetture o delle Regioni/Province autonome, qualora siano iscritte al Runts, acquisteranno la personalità giuridica per effetto dell'iscrizione al registro unico nazionale. L'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al d.P.R. 361 del 2000 è sospesa finché è mantenuta l'iscrizione nel Runts.

Devono necessariamente avere la personalità giuridica gli enti filantropici.

Non è invece chiaro cosa succederà alla personalità giuridica acquisita dagli enti del Terzo settore di nuova costituzione tramite l'iscrizione al Runts, qualora essi dovessero fuoriuscire dal registro unico (ad esempio tramite la procedura di cancellazione) ma continuare ad operare sulla base del codice civile.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Viene introdotta la possibilità per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore di acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 10, 22, 48

Decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 ottobre 2020



ENTRATA IN VIGORE

La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017, ma le disposizioni relative all'acquisizione della personalità giuridica saranno applicabili solo dal momento in cui il Runts sarà operativo.



REGIME TRANSITORIO

Fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti, cioè quelle generali sull'acquisizione della personalità giuridica da parte degli enti.

Trasformazione, fusione e scissione



COS'È

Se non risulta espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.



COME FUNZIONA

Con la **trasformazione** l'ente conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali.

L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Si applicano inoltre alcune norme riguardanti le società, in particolare:

- la trasformazione è possibile anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa;
- l'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato e alle relative forme di pubblicità, tra cui quella richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. La trasformazione ha effetto a partire dall'ultimo di tali adempimenti pubblicitari;
- la pubblicità ha un effetto sanante: seguita la dovuta pubblicità, l'atto di trasformazione non può essere ritenuto invalido, e rimane solo il diritto all'eventuale risarcimento del danno;
- il capitale dell'ente risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo, e deve risultare da relazione di stima;
- la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione. Quest'ultimo si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto

ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione;

- la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo che acquisisca il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione.

Alle **fusioni** e alle **scissioni** si applicano le disposizioni previste dal codice civile per le società.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni, che normalmente sono iscritti nel registro delle imprese ai sensi del codice civile, sono iscritti nel registro delle persone giuridiche oppure, nel caso di enti del Terzo settore, nel registro unico nazionale del Terzo settore.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La riforma del Terzo settore ha introdotto una regola generale nel codice civile, individuando il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 98
Codice civile: art.42-bis



ENTRATA IN VIGORE

La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Soci



COS'È

La riforma contiene alcune indicazioni in merito alla presenza dei soci all'interno degli enti di Terzo settore (Ets), dal numero minimo necessario per creare particolari categorie di enti ai requisiti di ammissione per i nuovi associati.

Nello specifico, si prevede che lo statuto contenga i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, nel caso in cui siano presenti, e la relativa procedura. Tali previsioni non possono avere carattere discriminatorio e devono essere declinate in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.



CHI COINVOLGE

Alcune previsioni del codice del Terzo settore sono applicabili a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione. Al di fuori di queste fattispecie, si ritiene applicabile la disciplina generale prevista dal codice civile per le rispettive soggettività giuridiche.



COME FUNZIONA

Nelle associazioni del Terzo settore, il codice detta una disciplina specifica per l'**ammissione di nuovi associati**, la quale si applica qualora lo statuto non preveda diversamente.

Il codice prevede in particolare che:

- l'ammissione è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati;
- in caso di rigetto, l'organo competente a deliberare deve motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati entro 60 giorni;
- l'interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima. In questo caso, tali organi devono deliberare in occasione della loro successiva convocazione.

La possibilità per lo statuto di derogare alle previsioni appena menzionate attiene in realtà soltanto ad alcune fattispecie, tenuto anche conto che diverse disposizioni del codice del Terzo settore sono strettamente connesse a principi inderogabili presenti nel codice civile.

Lo statuto, ad esempio, può modificare i diversi termini previsti dal codice del Terzo settore, l'individuazione dell'organo competente a decidere sul ricorso relativo al rigetto della domanda di ammissione. Non si può invece derogare alla necessità di dare comunicazione all'interessato sull'esito della domanda, né l'annotazione sul libro degli associati o il principio secondo cui l'ammissione deve avvenire su domanda dell'interessato, così come non è possibile rimuovere l'obbligo di motivare l'esclusione. Queste previsioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle **fondazioni** del Terzo settore il cui statuto prevede la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato.



CASI SPECIFICI

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

Una **Odv** deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o almeno 3 Odv.

Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un'altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Se tale termine non viene rispettato, l'ente è cancellato dal Runts.

La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv.

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Si tratta di associazioni formate da almeno 7 soci persone fisiche o da almeno 3 soci che siano a loro volta **Aps**.

La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.

Nelle Aps non si possono prevedere limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né si può prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o il condizionamento della partecipazione alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

RETI ASSOCIATIVE

Le reti associative sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 Ets o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del

Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

Le reti associative nazionali sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 Ets o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 24, 27, 32.2, 35.2 e 3, 61

Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

Nota del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1309 del 6 febbraio 2019 “Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 - Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.”



ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”



ENTRATA IN VIGORE

La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Organi sociali



COS'È

La riforma disciplina in modo analitico la struttura e l'operatività degli organi decisionali e di controllo degli enti di Terzo settore (Ets) intervenendo, in particolare, sull'assemblea, sull'organo di amministrazione e sull'organo di controllo e la revisione legale.



CHI COINVOLGE

Alcune previsioni del codice del Terzo settore sono applicabili a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione. Al di fuori di queste fattispecie, si ritiene applicabile la disciplina generale prevista dal codice civile per le rispettive soggettività giuridiche.



COME FUNZIONA

ASSEMBLEA

Nell'assemblea delle associazioni di Terzo settore vige il principio **“una testa un voto”**. Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono però attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Quando compatibili, si applicano le norme del codice civile sul **conflitto di interessi**. Nel caso in cui una deliberazione risulti approvata con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi con l'associazione, tale deliberazione può essere impugnata. Gli amministratori, inoltre, non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente, nell'assemblea delle **associazioni di Terzo settore**:

- hanno **diritto di voto** tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. In questo caso, lo statuto può ridurre tale previsione temporale (anche azzerandola), ma non aumentarla, in quanto il termine massimo di tre mesi è previsto in osservanza dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza tra gli associati imposto dalla legge;

- ciascun associato può **farsi rappresentare** nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero non inferiore a cinquecento.

Queste disposizioni si applicano anche alle **fondazioni** del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili e nel caso in cui non siano derogate dallo statuto.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione** ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le competenze inderogabili dell'assemblea delle associazioni del Terzo settore sono le seguenti:

- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvazione del bilancio;
- deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberazione sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dall'assemblea stessa;
- deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberazione in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Lo statuto delle **fondazioni** del Terzo settore, se prevede un organo assembleare o di indirizzo comunque denominato, può attribuire a tale organo una o più delle competenze citate, se compatibile con la disciplina della fondazione e coerente con la volontà del fondatore.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Nelle **associazioni** e **fondazioni** del Terzo settore deve essere nominato un **organo di amministrazione**.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici **requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza**, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano **scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati**.

La **nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto** ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti religiosi o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

Gli amministratori, entro **30 giorni** dalla notizia della loro nomina, devono chiederne **l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)**, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il **potere di rappresentanza** attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Runts o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Questo significa che si possono decidere limitazioni a tale potere, ma queste ultime non possono essere fatte valere contro i terzi, a meno che non le si iscriva nel Runts o non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

Alle **fondazioni** si applicano le seguenti previsioni:

- l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- le norme sull'iscrizione degli amministratori nel Runts e sui poteri di rappresentanza previste per le associazioni di Terzo settore;
- se le fondazioni si dotano di un organo assembleare o di indirizzo, la possibilità per lo statuto di prevedere nomine da parte di enti esterni o attribuire la scelta di uno o più amministratori alle diverse categorie di aderenti.

Conflitto di interessi e responsabilità degli amministratori

I contratti conclusi dagli amministratori in situazione di **conflitto di interessi**, per conto proprio o di terzi, con l'ente possono essere annullati su domanda dell'ente, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un

amministratore in conflitto di interessi con l'ente, qualora provochino ad esso un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori e, nel caso in cui ci siano, dagli organi di controllo. In ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

In merito alla responsabilità degli amministratori, valgono le previsioni del codice civile per le società. L'azione di responsabilità degli amministratori è esercitabile da almeno un decimo degli associati, dall'organo di controllo, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero dal pubblico ministero.

Ogni associato o un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, che a sua volta ne deve tener conto nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno 1/20 degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve indagare sui fatti e presentare le sue conclusioni all'assemblea, convocandola qualora i fatti risultino di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

ORGANO DI CONTROLLO

Nelle **fondazioni** del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

Nelle **associazioni** del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del codice del Terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, questi requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Riguardo le **competenze**, l'organo di controllo deve:

- vigilare sull'**osservanza della legge e dello statuto**;
- vigilare sul rispetto dei **principi di corretta amministrazione**;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
- monitorare l'**osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**;
- attestare che il **bilancio sociale** sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

All'organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti qualora vengano superati i limiti previsti dal codice del Terzo settore per l'obbligatorietà

dell'organo di revisione: in tal caso, l'organo di controllo deve essere composto interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad **atti di ispezione e di controllo**, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

La nomina dell'organo di revisione è inoltre obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del codice del Terzo settore.

Il revisore legale o la società di revisione legale devono essere iscritti nell'apposito registro.



CASI SPECIFICI

IMPRESA SOCIALE

Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle **imprese sociali** (salvo nel caso di società cooperativa a mutualità prevalente ed enti religiosi civilmente riconosciuti) devono essere previste adeguate forme di **coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti** e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività. Si ha "coinvolgimento" nel caso in cui detti soggetti siano in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:

- i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci;
- nelle imprese sociali che superino i limiti previsti dalla normativa, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

I componenti degli organi sociali delle **Odv** non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell'organo di controllo.

Tutti gli amministratori delle Odv sono scelti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

RETI ASSOCIATIVE

Gli atti costitutivi o gli statuti delle **reti associative** devono rispettare i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali previsti per tutte le associazioni del Terzo settore.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga al principio – normalmente inderogabile – “una testa un voto”; inoltre, possono derogare alle regole sulle modalità e i limiti delle deleghe di voto e sulle competenze normalmente inderogabili dell’assemblea degli associati.

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI DI GRANDI DIMENSIONI

L’atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di **assemblee separate**, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie oppure in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali.

In questo caso, le assemblee generali devono essere costituite dai soli soci e consentire la partecipazione ai soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

L’atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all’assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. In caso di irregolarità, le deliberazioni dell’assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Gli atti costitutivi o gli statuti di queste associazioni possono disciplinare le competenze dell’assemblea anche in deroga alle competenze assembleari che il codice definisce come inderogabili (inclusa la nomina degli amministratori), sempre però nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 22, 24, 25, 26, 27, 32, 41, 61, 77

Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statuari”

Nota del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6214 del 9 luglio 2020 “Quesiti in materia di Codice del Terzo settore.”

Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 11560 del 2 novembre 2020 “art. 30, comma 2 e art. 31, comma 1 d.lgs. n. 117/2017 – Nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti. Decorrenza obbligo.”



ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”



ENTRATA IN VIGORE

La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017.



REGIME TRANSITORIO

Gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore del codice del Terzo settore devono conformarsi alle disposizioni dello stesso codice.

Una recente nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali è intervenuta sui tempi di decorrenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo (e del revisore legale) da parte degli Ets, stabilendo che l’obbligo di nominare l’organo di controllo e il revisore legale dei conti scatta solo se gli enti interessati abbiano superato le condizioni dimensionali previste dalla legge per due esercizi finanziari consecutivi a partire da quello del 2018. Questo significa che, se sono soddisfatti i requisiti previsti dalla legge, l’obbligo di nomina decorre dal 2020.

Libri sociali



COS'È

La riforma del Terzo settore ha per la prima volta codificato l'obbligo della tenuta di alcuni libri sociali, utili agli associati o aderenti per seguire e controllare la vita degli enti del Terzo settore.



COME FUNZIONA

Oltre alle scritture contabili e al registro dei volontari, gli enti del Terzo settore devono tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I primi due libri sono a cura dell'organo di amministrazione, il terzo è tenuto dall'organo cui si riferisce.

Gli associati o gli aderenti hanno **diritto di esaminare** i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Diverse dai libri sociali sono le **altre scritture obbligatorie**, ossia:

- il **registro dei volontari**, in cui sono iscritti tutti i volontari non occasionali;
- le **scritture contabili e relative al bilancio di esercizio**;
- nel caso degli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, il libro giornale e il libro degli inventari, nonché le altre **scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa**;
- il **bilancio sociale**, nel caso degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro.



CASI SPECIFICI

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti non si applica il diritto degli associati o degli aderenti di esaminare i libri sociali.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La riforma del Terzo settore ha codificato l'obbligo di tenere i libri sociali, similmente a quanto già previsto per le società.

La norma nulla dice sulla obbligatorietà o meno della loro "vidimazione" da parte di un pubblico ufficiale (es. segretario comunale o notaio).



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 13, 14, 15, 17
Nota direttoriale n. 20 del 27 dicembre 2018 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali "Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari"



ENTRATA IN VIGORE

La normativa in materia è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Assenza di scopo di lucro



COS'È

L'**assenza di scopo di lucro** è uno degli elementi qualificanti un ente del Terzo settore (Ets): il **patrimonio** degli enti del Terzo settore (Ets) è utilizzato per consentire lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È **vietata la distribuzione**, anche indiretta, **di utili**, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di **estinzione o scioglimento**, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) territorialmente competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



CHI COINVOLGE

Il riferimento è a tutti gli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali alle quali però è concessa una deroga per limitata distribuzione di utili.



OBBLIGHI E DIVIETI

Il codice del Terzo settore individua cinque fattispecie che danno luogo, al solo verificarsi, a distribuzione indiretta di utili, che sono:

- il pagamento ad amministratori, sindaci (revisori o organo di controllo) e a tutte le cariche sociali di compensi **individuali non proporzionati all'attività svolta**, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- il **pagamento a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti**, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di riferimento, salvo comprovate esigenze di acquisizione di

specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di interesse generale relative a “interventi e prestazioni sanitarie”, “formazione universitaria e post-universitaria” e “ricerca scientifica di particolare interesse”;

- **l’acquisto di beni o servizi** per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- **la cessioni di beni e prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato**, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, a chi effettua donazioni a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
- la **corresponsione** a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, **di interessi passivi**, in dipendenza di prestiti di ogni specie, **superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento** (il limite dei quattro punti può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali).

Le fattispecie elencate non sembrano esaurire le ipotesi di distribuzione indiretta di utili, ben potendo le autorità vigilanti individuare ulteriori comportamenti non codificati che diano luogo ad una distribuzione indiretta di utili.

TIPOLOGIA DI REDISTRIBUZIONE DEGLI UTILI	ENTI DEL LIBRO PRIMO (ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI)	ENTI DEL LIBRO QUINTO (IMPRESE)	COOPERATIVE SOCIALI
RISERVA SOCIALE	Non divisibili tra i soci nemmeno allo scioglimento dell’ente	Non divisibili tra i soci nemmeno allo scioglimento dell’ente	Non divisibili tra i soci nemmeno allo scioglimento dell’ente
AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE	Non consentita	Defiscalizzata destinandovi meno del 50% dell’utile e nei limiti dell’indice Istat => logica di adeguamento del valore del capitale all’inflazione	Defiscalizzata destinandovi meno del 70% dell’utile e nei limiti dell’indice Istat => logica di adeguamento del valore del capitale all’inflazione
LIMITATA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	Non consentita	Defiscalizzata destinandovi meno del 50% dell’utile e nei limiti degli interessi accordati per i buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo	Defiscalizzata destinandovi meno del 70% dell’utile e nei limiti degli interessi accordati per i buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo
RISTORNO	Non consentita	Non si applica	Consentito (anche alle coop ordinarie)
EROGAZIONI AD ALTRI ENTI DI TERZO SETTORE DIVERSI DA IMPRESE SOCIALI	Defiscalizzata destinandovi meno del 50% dell’utile	Defiscalizzata destinandovi meno del 50% dell’utile	Defiscalizzata destinandovi meno del 50% dell’utile
3% FONDO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE SOCIALI	Consentito e defiscalizzato	Consentito e defiscalizzato	Obbligatorio (ai fondi mutualistici per la cooperazione) e defiscalizzato

La legge predispone sanzioni pecuniarie da 5.000 a 20.000 euro in capo ai rappresentanti legali e ai componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione del divieto di distribuzione degli utili.



CASI SPECIFICI

IMPRESE SOCIALI

Le **imprese sociali** costituite in forma di società secondo le indicazioni del Libro V del codice civile (escluse, quindi, associazioni e fondazioni, che non possono, anche se qualificate come imprese sociali, distribuire in alcun modo utili) possono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione **a finalità diverse dallo svolgimento dell'attività statutaria o dall'incremento del patrimonio**, secondo diverse modalità.

1) Rispetto agli altri Ets, le imprese sociali **possono redistribuire gli utili entro certi limiti**.

Per le imprese sociali in forma di società, questa limitata distribuzione degli utili può avvenire:

- sotto forma di **rivalutazione o aumento della quota versata dal socio**, nei casi di **aumento gratuito del capitale** disciplinati dalla legge. L'impresa sociale può quindi destinare ad aumento gratuito del capitale una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale), nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti. In questo caso, il socio mantiene comunque il diritto al rimborso della quota in tal modo aumentata.
- sotto forma di una **limitata distribuzione di dividendi ai soci**, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, che può avvenire in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Inoltre **le cooperative sociali possono ripartire ai soci i ristorni** a condizione che le modalità e i criteri di ripartizione siano indicati nello statuto o atto costitutivo. È necessario inoltre che la ripartizione degli storni ai soci sia proporzionale alla quantità o alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo di gestione mutualistico.

2) A tutte le imprese sociali, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite, è infine consentito destinare eventuali utili ed avanzi di gestione **a finalità**

diverse dallo svolgimento dell'attività statutaria o dall'incremento del patrimonio.

In particolare, esse possono destinare:

- una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale;
- una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali (al netto delle perdite maturate degli anni precedenti) ai **fondi per la promozione o lo sviluppo delle imprese sociali** istituiti dalla Fondazione Italia Sociale o da altri enti. Le cooperative sociali sono invece obbligate a tale destinazione.

Si ricorda, inoltre, che un'impresa sociale costituita in forma di società deve comunque destinare almeno il 50% dell'utile allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. Questa parte di utile non è sottoposta a tassazione.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

È introdotta la possibilità per le imprese sociali di redistribuire in parte gli utili.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 4 comma 1, 8, comma 2-3, 91 comma 1

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale": artt. 3, 16



ENTRATA IN VIGORE

La normativa concernente gli Ets in generale è entrata in vigore il 3 agosto 2017, mentre quella sull'impresa sociale il 20 luglio 2017.

Patrimonio



COS'È

Il patrimonio è il complesso dei beni, mobili o immobili, che l'ente del Terzo settore (Ets) possiede.



COME FUNZIONA

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio degli enti del Terzo settore è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria esclusivamente per perseguire le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È **vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve** a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) territorialmente competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla **Fondazione Italia Sociale**.

A tal fine, l'ente deve presentare richiesta con raccomandata a/r o con analoghi mezzi digitali al **registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)**, i cui uffici devono rendere un parere entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine, il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Inoltre, in caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'ufficio del Runts territorialmente competente, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla **sanzione amministrativa** pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Nel caso dell'**impresa sociale**, il patrimonio – dedotto, nelle imprese sociali costituite in forma di società, il capitale sociale effettivamente versato dai soci – è devoluto, salvo

quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, secondo le disposizioni statutarie.

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica e iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare.

In questo caso si applica la disciplina generale del codice civile, in forza della quale dei debiti contratti per realizzare lo specifico affare risponde unicamente il patrimonio a esso destinato (quindi non l'intero patrimonio dell'ente). Inoltre lo stesso patrimonio destinato è aggredibile dai soli creditori dei debiti contratti per realizzare l'affare (quindi non dagli altri creditori dell'ente).

Nelle associazioni di Terzo settore la costituzione di un patrimonio destinato rende necessaria la nomina di un **organo di controllo e di un revisore legale dei conti**.

PATRIMONIO E PERSONALITÀ GIURIDICA

In presenza di un **requisito patrimoniale minimo**, pari a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni, l'ente del Terzo settore può richiedere la personalità giuridica.

Il patrimonio può essere costituito anche da beni non monetari: in questo caso, affinché tali beni concorrano alla formazione del patrimonio minimo, è necessario che il loro valore risulti da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo (se presente), devono convocare l'assemblea per deliberare (nel caso si tratti di un'associazione) oppure deliberare direttamente (nel caso si tratti di una fondazione) la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.



CASI SPECIFICI

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Le imprese sociali, in casi particolari, **possono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione a finalità diverse dallo svolgimento dell'attività statutaria o dall'incremento del patrimonio**.

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per accedere alla normativa del codice del Terzo settore, devono costituire un patrimonio destinato per le attività di interesse generale e devono tenere separatamente le scritture contabili.

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti in possesso della qualifica di impresa sociale non si applica l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

ENTI FILANTROPICI

Gli atti costitutivi degli **enti filantropici** devono indicare i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Quanto alla destinazione del patrimonio, la riforma ha introdotto la possibilità per le imprese sociali di redistribuire in parte gli utili.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": art. 8, 9, 10, 38, 91
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale": art. 12 comma 5



ENTRATA IN VIGORE

La normativa concernente gli Ets in generale è entrata in vigore il 3 agosto 2017, mentre quella sull'impresa sociale il 20 luglio 2017.



REGIME TRANSITORIO

Fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.



Per ulteriori dettagli
www.cantiereterzosettore.it

UN PROGETTO DI

